1414
EDUCAZIONE

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente l'istituzione dei Centri didattici circondariali

(del 22 novembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Consiglio di Stato si è occupato recentemente del problema riguardante l'aggiornamento della preparazione del corpo insegnante delle scuole elementari e maggiori del Cantone. In particolare, si è soffermato sul fatto che una percentuale sempre notevole di docenti incaricati e, talvolta, anche titolari non presenta, per ragioni diverse (nazionalità e diplomi stranieri, ritorno all'insegnamento dopo anni di inattività, età avanzata, ecc.) tutti i requisiti indispensabili al buon funzionamento della scuola.

Per questi motivi — e altri facilmente intuibili quali la penuria di testi scolastici aggiornati e la mancanza, in gran parte del corpo insegnante, dell'abitudine al lavoro di ricerca e di sperimentazione — il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento della pubblica educazione, è giunto alla conclusione di chiedere l'istituzione nei singoli circondari scolastici, di centri didattici di studio e di documentazione posti sotto la diretta sorveglianza degli ispettori scolastici.

Gli scopi e le finalità che si intendono raggiungere mediante questi Centri didattici possono essere così riassunti:

a) permettere agli ispettori scolastici di disporre di una sede adatta per approfondire i contatti con i docenti attraverso incontri particolari o di gruppo e riunioni di lavoro;

b) permettere ai docenti di avere a disposizione, in luoghi e orari adatti, il materiale necessario per la completazione e l'aggiornamento della loro formazione professionale;

c) ravvivare e favorire la conoscenza e la collaborazione tra gli insegnanti e facilitare lo scambio di esperienze e di documentazione tra le scuole del Cantone;

d) favorire l'attuazione di lavori di ricerca in relazione ai programmi di studio ed all'evoluzione dei metodi pedagogici e didattici.

Ogni Centro dovrebbe essere formato di una biblioteca suddivisa in tre sezioni distinte e precisamente:

1. una biblioteca per i docenti (comprendente, in genere, testi per la preparazione professionale dei maestri) completata da una collezione delle principali riviste pedagogiche e didattiche svizzere ed estere;
2. una raccolta di libri di testo in uso nelle scuole svizzere ed estere;
3. una biblioteca scolastica modello con schedario commentato di libri per ragazzi.

A lato della biblioteca verrebbe istituita una mostra didattica con una esposizione di materiale vario come raccolte di quaderni, disegni, lavori manuali, ecc., e di una serie di sussidi didattici per l'insegnamento nelle varie materie.

Per l'istituzione dei Centri didattici il Consiglio di Stato chiede a codesto Gran Consiglio lo stanziamento di una somma globale di Fr. 50.000,— ripartita nel modo seguente:

Fr. 20.000,— spesa per gli arredamenti
Fr. 30.000,— spesa iniziale per acquisto libri e materiale didattico.

Il piano di situazione e preventivo spese per l'arredamento è riprodotto nello specchietto seguente:

Circ.	*Sede*	*spesa per l'affitto*	*spesa per l'arredamento*
I	MENDRISIO grande locale nel palazzo del vecchio ginnasio	nessuna	4.000,—
II	LUGANO locale ufficio ispettorato scolastico nelle scuole comunali di Lugano - Loreto	nessuna	2.000,—
III	MASSAGNO in via provvisoria presso la sede attuale dell'ispettorato scolastico (in locale separato); possibilità eventuale di affittare un ulteriore locale adiacente. La sede fra due o tre anni potrebbe situarsi nel nuovo edificio scolastico di Massagno	1.500,—	3.000,—
IV	LOCARNO locale in via Luini, sede attuale dell'ispettorato	nessuna	5.000,—
V	BELLINZONA grande locale già arredato per mostra didattica nel palazzo riattato delle scuole comunali di Bellinzona-nord	nessuna	5.000,—
VI	GIORNICO in via provvisoria, in attesa di trovare i locali a Biasca; due locali nel palazzo delle scuole comunali: in un locale è già collocata una biblioteca comunale con 2.000 volumi	nessuna	1.000,—

La spesa per l'acquisto iniziale dei libri e dei sussidiari didattici, del materiale da esporre, è sopportata in razione di Fr. 5.000,— per ogni Centro.

Spese ricorrenti per il funzionamento dei Centri

a) La spesa per la pulizia, il riscaldamento, l'illuminazione, ecc., sono sopportate dai Comuni di Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Giornico; per la sede provvisoria del III circondario tali spese dovrebbero essere assunte dallo Stato;

b) in ogni centro si darà incarico, in qualità di bibliotecario e di segretario, a un ottimo docente che dovrà essere presente in sede almeno 6 ore settimanali (4 ore, dalle 14.00 alle 18.00, il mercoledì o il sabato pomeriggio; 2 ore, dalle 17.00 alle 19.00, un secondo giorno della settimana);

c) occorrerà prevedere la concessione di un credito annuo di Fr. 1.000,— per ogni Centro per nuovi acquisti di libri e materiale didattico.

Ricapitolazione delle spese annue di gestione

a) affitti, pulizia, riscaldamento e luce	Fr. 2.000,—
b) compensi ai 6 docenti incaricati fuori orario (Fr. 1.200,— / 1.500,— ciascuno) massimo	Fr. 9.000,—
c) credito annuo per nuovi acquisti (Fr. 1.000,— per ogni Centro)	Fr. 6.000,—
Totale spese annue di gestione	Fr. 17.000,—

Per le ragioni esposte chiediamo l'approvazione del decreto legislativo annesso e vi presentiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: *F. Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere: *Crivelli*

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'istituzione di Centri didattici circondariali

(del .....)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 novembre 1966 n. 1414 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' stanziato un credito di Fr. 50.000,— per l'istituzione di Centri didattici circondariali.

Art. 2. — Il credito sarà inscritto nel preventivo 1967 del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — Il Dipartimento è inoltre autorizzato ad inscrivere nel bilancio ordinario l'importo delle dotazioni annue, nonchè l'importo delle spese per il funzionamento dei Centri stessi.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.